



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il comma 6 del predetto articolo 52, che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, il regolamento adottato, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di seguito "Regolamento";

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del Regolamento, che prescrive che il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del "Registro nazionale degli aiuti" con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dallo stesso Regolamento;

VISTO, altresì, il combinato disposto dell'articolo 8, comma 4, con gli articoli 9, comma 4, 10, comma 5, 11, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 5 e 15, comma 3, del Regolamento, che prescrive che le informazioni per la registrazione degli aiuti sono trasmesse al "Registro nazionale aiuti" sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, con cui sono, inoltre, resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nelle visure di cui ai citati articoli 13, 14 e 15 ("Visura Aiuti", "Visura Aiuti de minimis" e "Visura Deggendorf"), definite le modalità di



accreditamento dell' "Autorità responsabile" ed è individuato un centro unico di responsabilità per le funzionalità del "Registro nazionale aiuti" presso il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il parere 19658/2017 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico in data 14 luglio 2017, con il quale è stato chiarito che la condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione disposta dal più volte citato comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012 opera solo nella misura in cui il Registro sia divenuto pienamente operativo ed è stato, altresì, chiarito che sino all'entrata in vigore del Regolamento le amministrazioni assicureranno la previa verifica della compatibilità dell'aiuto di Stato con la normativa comunitaria, sia attingendo alla banca dati di cui al citato articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001, sia promuovendo gli opportuni controlli sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari circa il rispetto dei massimali di aiuto;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le definizioni riportate all'articolo 1 del Regolamento.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento del *Registro nazionale aiuti* istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il presente decreto definisce:

- a)* i tracciati di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni individuati dal Regolamento;
- b)* le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del *Registro nazionale aiuti*;
- c)* le modalità di accreditamento al *Registro nazionale aiuti* delle *Autorità responsabili* e dei *Soggetti concedenti*;
- d)* il centro unico di responsabilità per le funzionalità del *Registro nazionale aiuti* presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli obblighi di trasmissione al *Registro nazionale aiuti* delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento attengono a tutti gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo Regolamento.

Art. 3.

(Tracciati di dettaglio del Registro nazionale aiuti)

1. I tracciati di dettaglio e le informazioni previste dal Regolamento sono riportate nell'allegato A al presente decreto e attengono ai seguenti ambiti:



- a) dati identificativi dell'*Autorità responsabile*;
- b) dati identificativi del *Soggetto concedente*;
- c) dati identificativi del *regime di aiuti* o dell'*aiuto ad hoc*, in particolare:
 - 1) dati identificativi della misura di aiuto;
 - 2) dati identificativi del bando/procedura attuativa;
- d) dati identificativi del beneficiario, del progetto e dell'aiuto individuale attinenti alle fasi di:
 - 1) registrazione dell'aiuto individuale e conferma dei dati di concessione;
 - 2) registrazione di una variazione dell'aiuto per rideterminazione di importo o chiusura del progetto o per cambio beneficiario e conferma dei dati di variazione;
- e) dati identificativi per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- f) schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella *Visura Aiuti*, nella *Visura Aiuti de minimis* e nella *Visura Deggendorf*.

Art. 4.

(Modalità per l'interoperabilità del Registro nazionale aiuti)

1. Le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del *Registro nazionale aiuti* con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese sono riportati nell'allegato B al presente decreto e attengono ai seguenti ambiti:

- a) servizi per la registrazione degli aiuti individuali;
- b) servizi per la variazione degli aiuti individuali;
- c) servizi per la richiesta delle visure;
- d) servizi per la gestione della lista "Deggendorf".

Art. 5.

(Modalità di accreditamento al Registro nazionale aiuti)

1. Per accedere all'area riservata del *Registro nazionale aiuti* e utilizzare le funzioni e i servizi resi disponibili, le *Autorità responsabili* e i *Soggetti concedenti*, di cui all'articolo 1, lettere q) ed r) del Regolamento, devono accreditarsi.

2. Le *Autorità responsabili* iscritte all'Indice delle pubbliche amministrazioni (di seguito "Indice delle PA") si accreditano al *Registro nazionale aiuti* utilizzando le funzioni di interoperabilità tra lo stesso Registro e l'Indice delle PA.

3. In fase di accreditamento, l'*Autorità responsabile* comunica al *Registro nazionale aiuti* il "Referente per gli adempimenti dell'Autorità responsabile". Le credenziali per l'accesso del Referente all'area riservata del *Registro nazionale aiuti* sono recapitate all'indirizzo PEC dell'Autorità, così come risulta dall'Indice delle PA.



4. Le *Autorità responsabili* non accreditabili tramite l'Indice delle PA si accreditano al *Registro nazionale aiuti* secondo le modalità indicate dalla struttura di cui all'articolo 6, comma 2, alla quale deve essere trasmessa, per posta elettronica all'indirizzo rna.supporto@mise.gov.it, la richiesta di accredito.

5. Le *Autorità responsabili* accreditate al *Registro nazionale aiuti* accreditano i *Soggetti concedenti* attraverso le funzioni applicative rese disponibili dal Registro stesso.

6. In fase di accreditamento del *Soggetto concedente*, le *Autorità responsabili* forniscono i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento.

Art. 6.

(Centro unico di responsabilità)

1. Il centro unico di responsabilità del *Registro nazionale aiuti* presso il Ministero dello sviluppo economico è individuato nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

2. Le attività di gestione operativa del *Registro nazionale aiuti* e di assistenza tecnica agli utenti sono assicurate dalla Divisione III - Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Eventuali richieste di supporto o di chiarimenti possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica rna.supporto@mise.gov.it.

Art. 7.

(Codice unico di progetto)

1. Il *Registro nazionale aiuti*, mediante l'interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente, in fase di registrazione dell'aiuto, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine il *Soggetto concedente* deve provvedere a formalizzare la richiesta di attivazione della funzionalità, delegando il *Registro nazionale aiuti* alla generazione del CUP nelle modalità previste e attuate dal Sistema CUP.

2. L'indisponibilità del Sistema CUP non blocca la registrazione dell'aiuto.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Gli aiuti che, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Regolamento, risultano già registrati nella banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Banca dati anagrafica – BDA), secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, sono automaticamente trasferiti nel *Registro nazionale aiuti*.

2. Eventuali aiuti concessi prima della data di avvio del *Registro nazionale aiuti* e per i quali è necessario il censimento nel medesimo Registro per gli adempimenti di trasparenza e pubblicità



previsti dalla normativa dell'Unione europea, possono essere registrati tramite apposite funzionalità utilizzando i tracciati di cui all'allegato A.

3. La data di avvio dell'operatività del *Registro nazionale aiuti* coincide con la data di entrata in vigore del Regolamento, fissata al quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto e i relativi allegati sono resi disponibili nel sito del *Registro nazionale aiuti*, www.rna.gov.it, oltreché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

5. Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

ALLEGATO A - Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

ALLEGATO B - Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti